



dilettantistica stessa in ogni forma e manifestazione (sia a livello amatoriale che dilettantistico), ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. b), D. Lgs. n. 36/2021 e anche secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché l'organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1 lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prioritariamente in favore di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 D. Lgs n. 36/2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

3. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

4. Propriamente, l'Associazione si propone di realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica sportiva rivolta prioritariamente alle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. In generale, attraverso le attività che l'Associazione si propone di realizzare e sviluppare, si intende promuovere il benessere psico-fisico della persona, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, il raggiungimento del livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute e dal miglioramento della qualità della vita per tutte le persone, indipendentemente dalle propria condizione personale. In particolare, l'Associazione, con la propria equipe mista composta da istruttori tecnici sportivi ed altri professionisti di supporto alla presa in carico di persone con disabilità si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo atletica leggera, ginnastica (attività sportiva finalizzata alla salute ed al fitness), nuoto e sport equestre, incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni ed è aperta alle aspirazioni ed interessi degli associati nella programmazione delle attività sportive.

b) organizzare, sotto l'autorizzazione delle Federazioni interessate, manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) svolgere la formazione e l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento e l'assistenza nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica;

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport, finalizzandole anche alla massima inclusività, e senza che sia necessaria la connotazione competitiva della pratica sportiva;

e) gestire impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo, oltre che ai singoli, l'accesso alla pratica sportiva;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice di Qualità ed Autocontrollo, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:

- a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
- b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo secondo quanto previsto dall'articolo 36 del presente statuto ad altro ente del terzo settore con finalità sportive, prioritariamente appartenente alla rete associativa di Anffas Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;
- f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;
- g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;
- h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;
- i) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio di Anffas Regione Emilia-Romagna;
- j) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

Articolo 7 – AFFILIAZIONE A FEDERAZIONI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E COMITATI SPORTIVI

1. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI del C.I.P., nonché agli Statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e/o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e/o Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciuti dal CONI a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e di

ha accesso Anffas Nazionale ed Anffas Regionale Emilia-Romagna.

10. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale. Ciascun associato è tenuto a pagare la tessera associativa entro il mese di dicembre dell'anno precedente. Il pagamento della tessera associativa costituisce domanda di permanenza dell'iscrizione all'Associazione

Le quote sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili e non restituibili agli associati. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

11. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 11.

12. Tra gli associati vige una disciplina uniforme, senza limiti ed in pari condizioni, del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto.

13. L'elettorato attivo e passivo spetta agli associati sin dal momento della loro iscrizione a condizione che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, dei corrispettivi specifici e di quanto fissato in seno allo statuto, alle delibere degli Organi Sociali e del Regolamento interno.

14. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice di Qualità ed Autocontrollo di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

15. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

16. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" (vedi successivo Art.12), è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

17. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati all'organismo che procede al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

18. Il domicilio degli associati, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere dell'associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 9 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, gli associati hanno:
 - il diritto a partecipare alle attività associative;
 - il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei

all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. L'associato radiato non può essere più ammesso.

7. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.

Articolo 12 – TESSERATI

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

a) atleti;

b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;

c) giudici/arbitri;

d) dirigenti;

e) tecnici, istruttori;

f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata.

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D. Lgs. n. 36/2021.

6. La qualifica di "tesserato" consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto, per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva di riferimento per lo sport praticato.

7. La qualifica di "tesserato" è distinta da quella di "associato" e non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione.

Articolo 13 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E TECNICI

1. Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla Federazione cui l'Associazione è affiliata per il costante aggiornamento degli atti federali.

TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 14 - ORGANI SOCIALI



Controllo, ove esistente;

- c) approva il bilancio di previsione ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente, e con il contributo del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di attività;
- d) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
- e) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità della quota associativa;
- f) definisce e determina gli indirizzi da osservare nello svolgimento dell'attività dell'Associazione, e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- g) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- h) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera definitivamente sul diniego di ammissione come associato e sulle decisioni di esclusione eventualmente impugnate;
- j) delibera l'acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
- k) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'art. 16, co. 2, D. Lgs. n. 39/2021;
- l) delibera sull'ordine del giorno, sulle mozioni e su ogni altra materia riservata dalla legge o devoluta ad essa dal presente statuto.

6. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- c) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Articolo 17 ASSEMBLEA GENERALE: CONVOCAZIONE

1. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
2. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano in carica sia in sede Ordinaria che Straordinaria.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore.
4. L'Assemblea viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
5. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 10 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

Articolo 18 - ASSEMBLEA: FUNZIONAMENTO E QUORUM

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.



3. In ogni caso è necessario che: a) devono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione; b) sia la possibilità, per il presidente, di indentificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; c) sia garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione; d) sia garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervenire e la possibilità di visionare i documenti, che devono essere depositati presso la sede sociale con congruo anticipo presso la sede sociale; e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni; f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in modo simultaneo alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché la possibilità di trasmettere, ricevere e visionare documenti; g) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio\video collegati – a cura dell'associazione- nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei predetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

4. In ipotesi di assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio o audio\video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei detti luoghi.

Articolo 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) componenti, compreso il Presidente.

2. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

3. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere ricoperte anche dalla medesima persona.

5. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dall'assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

6. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

7. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata alla Polisportiva.

8. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Articolo 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e senza formalità almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente, e straordinariamente quando la maggioranza dei consiglieri ne chiedano la convocazione.

- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispose il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti per portare un contributo sul programma di attività;
- j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;
- k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;
- l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- m) nomina i rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;
- n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- o) cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 23 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, anche per delega.
2. Ha la rappresentanza legale della Associazione.
3. Dura in carica 4 anni, ossia per la stessa durata del Consiglio stesso, ed è rieleggibile.
4. Il Presidente:
 - a) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, salvo quanto previsto dal comma 5;
 - b) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.
 - c) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e firma le delibere;
 - d) presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione;
 - e) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
 - f) vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali, dei

- quali controlla il funzionamento ed il rispetto delle relative competenze;
- g) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- h) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- i) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- j) in casi eccezionali di necessità e urgenza, ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo assumendo i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dei provvedimenti adottati;
- k) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- l) verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, del Codice di Qualità ed Autocontrollo, nonché del Codice di Qualità ed Autocontrollo contenente anche i valori etici di riferimento, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

5. I poteri di cui al comma 4 possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

7. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 24 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo monocratico o collegiale. Nel caso di opzione per l'organo di controllo in composizione collegiale lo stesso si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nell'Organo di controllo viene integrato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page:
 M. P. P. R. U. S. R. A. G. S. S. F. M. S. B. R. S. A. P. B. D. N. C. S. S. M. S.
 M. P. P. R. U. S. R. A. G. S. S. F. M. S. B. R. S. A. P. B. D. N. C. S. S. M. S.
 M. P. P. R. U. S. R. A. G. S. S. F. M. S. B. R. S. A. P. B. D. N. C. S. S. M. S.
 M. P. P. R. U. S. R. A. G. S. S. F. M. S. B. R. S. A. P. B. D. N. C. S. S. M. S.

7. L'organo di controllo, monocratico o collegiale, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo. L'organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'organo di controllo, ove in composizione collegiale e tutti i suoi componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, in presenza dell'organo costituito in modalità collegiale, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza, con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 25 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

2. Se i componenti dell'Organo di Controllo di cui al precedente articolo 24 non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali o società iscritta nel registro delle società di revisione legale, nominata dall'Assemblea.

ARTICOLO 26 – Controversie

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione, Disciplina sportiva o Ente di promozione sportiva a cui si è affiliati.

2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni di cui al comma precedente, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dall'Associazione locale Anffas di Cesena.

3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente statuto.

TITOLO V DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 30 – LAVORATORI

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, ed in quanto compatibili, alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale si applica l'articolo 37, D. Lgs. n. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D. Lgs. n. 36/2021.
5. Nella ricorrenza dei presupposti, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015.

Articolo 31 - VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi altresì delle prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, associati e non, purché non siano retribuite in alcun modo neppure dal beneficiario, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 36/2021.
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/17.
4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy.
5. Per tali prestazioni sportive al volontario possono essere rimborsate

IL 25 Marzo AL N. 339 3

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Sandra Sinucci

Sinucci

Stampa illeggibile